



A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 15/12
Legnago, 07.12.2012

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI: AUTOCERTIFICAZIONE

Come indicato nella nostra circolare n. 13/12 del 09.11.2012, è stata prevista la **responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore** e il **rischio di una pesante sanzione per il committente in caso di omesso versamento dell'Iva e delle ritenute fiscali**. Con la conversione in legge del DL 83/2012 è stato nuovamente modificato il testo dell'articolo 28, comma 35 del DL 223/2006, già oggetto di un primo intervento. Le novità attuali sono state introdotte dall'articolo 13-ter del DL 83/2012.

Novità per l'appaltatore

Viene prevista la sua responsabilità solidale con il subappaltatore con riferimento *“al versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto”*. Questa responsabilità è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto.

L'appaltatore può essere sollevato da tale responsabilità dopo aver ottenuto, anteriormente al pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i versamenti di ritenute e Iva scaduti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Tale documentazione può consistere nell'asseverazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati previsti dalla norma (commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili Caf, eccetera).

Nell'attesa della documentazione, l'appaltatore può sospendere il pagamento delle prestazioni. In caso di pagamento senza verifica scatta la responsabilità solidale verso l'Erario.

Novità per il committente

Analoga solidarietà è prevista a carico del committente se paga l'appaltatore senza aver prima preteso l'esibizione della stessa documentazione (relativa sia all'appaltatore che a tutti gli eventuali subappaltatori). Tale rischio, però, non consiste nella responsabilità solidale con gli altri "attori" quanto nella sanzione amministrativa da 5.000,00 a 200.000,00 euro, che gli verrà comminata se qualche soggetto della "catena" dell'appalto non ha correttamente eseguito i versamenti di ritenute e Iva. Il legislatore precisa che queste regole si applicano agli appalti conclusi da soggetti Iva e con l'esclusione delle stazioni appaltanti dei contratti pubblici.

Dichiarazione sostitutiva

Al fine di superare il vincolo della responsabilità solidale, la circolare n. 40 dell'Agenzia delle Entrate ha previsto che per dimostrare il regolare versamento delle ritenute e dell'IVA può essere reputata valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi del DPR n.445/2000 (che prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci) con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

La dichiarazione sostitutiva deve necessariamente:

- indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

I Sig.ri clienti sono pregati di contattare lo Studio nell'eventualità in cui necessitino di un fac-simile della dichiarazione sostitutiva.

SALDO IMU – SCADENZA 17.12.2012

Come indicato dalla nostra circolare n.14/12 del 30.11.2012, si ricorda che il **17.12.2012** scade il termine di versamento del **saldo IMU 2012**.

NUOVI ADEMPIMENTI PER AGENTI DI COMMERCIO – MEDIATORI – SPEDIZIONIERI

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 e successive modificazioni, diviene operativa la soppressione dei ruoli agenti di commercio e agenti d'affari in mediazione e dell'ex elenco interprovinciale per gli spedizionieri e mediatori marittimi.

Il legislatore ha voluto partire da un "anno zero" al fine di predisporre archivi costituiti soltanto da imprese attive.

Pertanto, **entro il 12.05.2013** agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e spedizionieri iscritti al Ruolo e/o attivi alla data del 15.05.2012, **dovranno effettuare l'aggiornamento della posizione REA** (Repertorio Economico Amministrativo), mediante trasmissione telematica dell'apposita comunicazione.

Per coloro che non provvederanno ad aggiornare la propria posizione REA è prevista come sanzione il provvedimento di cessazione da parte del Conservatore.

Le persone fisiche iscritte nel Ruolo, che non svolgono l'attività presso alcuna impresa possono iscriversi, **entro il 12 maggio 2013**, in un'apposita sezione del REA per il mantenimento dei requisiti che ora è divenuto "non permanente".

Per coloro che, a seguito della cessazione dell'attività, intendessero conservare il requisito professionale "non permanente", è richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione REA, a pena di decadenza, nel termine di 90 giorni.

Sono stati anche ridefiniti i requisiti professionali necessari all'iscrizione i quali prevedono alternativamente:

- diploma di istruzione conseguito in una scuola superiore ad indirizzo commerciale;
- diploma universitario in materie giuridico-economiche;
- aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno 2 anni (anche non continuativi) negli ultimi 5 anni all'interno di imprese del settore.

UTILIZZO NON OCCASIONALE DI AUTOVEICOLI

Dal **7 dicembre** 2012 è entrato in vigore il DPR 198/2012 recante modifiche in materia di variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e di targhe di rimorchi.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo provvedimento, tutti i proprietari di un veicolo avranno l'**obbligo di aggiornare la carta di circolazione ogni qual volta il mezzo venga utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario**, per un periodo superiore a 30 giorni, senza che ciò comporti un mutamento dell'intestazione dell'auto, della moto o dei rimorchi.

Su richiesta degli interessati, la Motorizzazione civile provvederà ad annotare sul libretto di circolazione l'avvenuta cessione d'uso dei veicoli a soggetti diversi dal proprietario.

L'obbligo non opera nel caso in cui l'uso del veicolo sia concesso ad un familiare convivente.

Tale regolamento, inoltre, abolisce la "targa ripetitrice" per i rimorchi, i quale dal 7 dicembre in poi saranno soggetti alla targatura ordinaria già prevista per tutti gli altri veicoli.

Pertanto, per i veicoli che sono in disponibilità di un soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali, deve essere richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione, e per la violazione, è prevista la sanzione pecuniaria di 653,00 euro, con il ritiro della carta di circolazione.

È opportuno sottolineare che l'adempimento in questione non ha una valenza tributaria, ma la disposizione ha come finalità quella di contrastare l'intestazione fittizia dei veicoli.

NORMA SUI PAGAMENTI NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE

Con l'introduzione delle nuove norme attuative del decreto liberalizzazione (art. 62 Legge 27/2012), sono state apportate importanti novità alla disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

Il provvedimento si applica a tutti i contratti *Business to Business* (quindi solamente tra aziende e non la vendita al dettaglio al consumatore finale) che hanno per oggetto la **cessione di prodotti agricoli e alimentari** con consegna in Italia.

Tale disciplina, dunque, **riguarderà tutti gli operatori del comparto alimentare** (dettaglianti alimentari, pubblici esercizi, grossisti, mercati ortofrutticoli, ambulanti, distributori automatici, panificatori, erboristi, etc.) **nonché tutti gli altri operatori le cui attività si riferiscono a prodotti agricoli diversi da quelli alimentari** (sementi, animali, mangimi per animali, piante e fiori, tabacchi non lavorati etc.) a prescindere dalla posizione rivestita nell'ambito della filiera di riferimento.

La norma prevede:

- **l'obbligo di formalizzare per iscritto** gli elementi essenziali del contratto (tipo e quantità dei prodotti in vendita, prezzo, tempi e modi di consegna e pagamento...). Occorre indicare anche la durata quando l'accordo non esaurisca i propri effetti in una singola operazione. La forma può venire semplificata, ma non si può prescindere dalla sottoscrizione di un accordo da parte del venditore e dell'acquirente;
- **termini legali di pagamento.** A partire dal 24 ottobre 2012 tali tipi di merci devono venire pagate entro un termine certo che decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (es. posta elettronica certificata, raccomandata a.r., consegna fisica con data e firma del ricevente), o da fine mese dalla data di consegna. Questo termine è fissato in 30 giorni per i prodotti deperibili (tutti i tipi di latte, prodotti a base di carne che rispondono a determinati requisiti chimico-fisici, alimenti la cui scadenza o termine minimo di conservazione risulta minore di 60 giorni), che diventano 60 giorni per i non-deperibili;
- per gli inadempienti sono previste sanzioni pecuniarie da 500,00 a 500.000,00 euro.

STAMPA REGISTRI CONTABILI

Per coloro che provvedono autonomamente alla tenuta dei registri contabili, si ricorda che si avvicina la scadenza della loro trascrizione su carta se tenuti con metodi meccanografici.

La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che la scadenza per la stampa non coincide più con il termine di presentazione delle dichiarazioni, ma è collocata entro tre mesi dall'adempimento.

Ciò in concreto significa che, relativamente alla **stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2011 tenuti con sistemi meccanografici** (per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare), l'adempimento deve essere effettuato entro tre mesi dal 30 settembre 2012, **ossia entro il 31.12.2012.**

REGISTRI INTERESSATI:


Sono tutti i registri tenuti con sistemi meccanografici tenuti ai fini dell'Iva e dei redditi:

- registri IVA:** per le contabilità **semplificate ed ordinarie**
- libro giornale e libro inventari:** per le contabilità **ordinarie** (con riferimento anche ai professionisti).

NOTA BENE: l'obbligo di stampare le scritture contabili sui registri **non vale per** i soggetti che le conservano su **supporti informatici** (CD-ROM, DVD, ecc.).

REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (ove non sia sostituito dal libro inventari):

- anch'esso va stampato entro 3 mesi dal termine per l'invio dell'Unico, ove tenuto in forma meccanografica;
- va però **aggiornato entro la data del termine per l'invio dell'Unico (30/09/2012).**



Modalità operative di stampa:

- in seguito al venir meno dell'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale, la numerazione dei registri deve essere effettuata direttamente dal contribuente in modo progressivo per anno, con l'indicazione dell'anno a cui si riferisce la contabilità con la modalità 1/2011, 2/2011... ecc;
- se i registri sono tenuti a fogli mobili, occorre che ciascuna pagina sia intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei registri.

Obbligo di pagare l'imposta di bollo libro giornale e libro inventari:

	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	IMPOSTA DI BOLLO OGNI 100 PAGINE O FRAZIONE DI 100 PAGINE
Società di capitali (Srl e Spa)	da € <u>309,87</u> a € <u>516,46</u> Libro giornale - Libro inventari	€ <u>14,62</u>
Società di persone Società cooperative Imprese individuali	Non dovuta	€ <u>29,24</u> (pari a 2 marche da € 16,62)

Si ricorda, che le marche da bollo elettroniche su supporto autoadesivo che si acquistano in tabaccheria (le uniche valide in quanto le vecchie marche cartacee sono fuori corso) hanno impressa la **data di stampa** che, per evitare sanzioni in caso di controllo, deve essere tassativamente **anteriore alla data di stampa** dei registri.

INVENTARIO E VALUTAZIONE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare, si rende necessario provvedere alla valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre 2012 presso l'azienda, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).

Restano esclusi i beni ricevuti in deposito, lavorazione o visione. La valutazione delle rimanenze dà l'occasione per verificare che la giacenza effettiva corrisponda a quella contabile e viene effettuata in base a conta fisica (inventario di fatto), da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio, ovvero in base alle risultanze della contabilità di magazzino. L'inventario così redatto, che è necessario conservare fino al 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione, dovrà poi essere integrato con la valutazione delle rimanenze compatibilmente con quanto previsto dalla normativa civilistica e fiscale.

Ricordiamo che l'obbligo di gestire la contabilità di magazzino scatta per le imprese che per due esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad € 5.164.568,99 contestualmente a rimanenze totali superiori a € 1.032.913,80.

DEDUZIONE IRPEF PER I LOCATORI LIMITATA AL 5%

La L. 92/2012, nell'ambito delle coperture finanziarie, ha previsto una specifica norma che riduce dal 15% al 5% la deduzione forfettaria IRPEF attualmente prevista per i redditi derivanti da locazione. È opportuno precisare come la norma che limita al 5% la deduzione forfettaria entrerà in vigore soltanto nel 2013 e, pertanto, il regime attuale non subisce alcuna modifica per il 2012.

Dopo l'introduzione dell'IMU, tale misura, avente quale finalità la copertura finanziaria, incrementa ulteriormente il carico impositivo per le persone fisiche proprietarie di unità immobiliari locatate.

SCADENZIARIO DICEMBRE 2012 – GENNAIO 2013

GIORNO	SCADENZA
11 dicembre 2012	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
17 dicembre 2012 (il 16 è una domenica)	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	IMU - Versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso
	Versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
27 dicembre 2012	IVA – Versamento dell'acconto IVA relativo all'imposta dovuta per il mese di dicembre 2012 o per l'ultimo trimestre 2012
	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
31 dicembre 2012	Aggiornamento libri sociali (entro 3 mesi dal termine ultimo per la presentazione Modello Unico)
	Rilevamento inventario fisico di magazzino al 31.12.2012
	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
9 gennaio 2013	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
16 gennaio 2013	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
25 gennaio 2013	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile e trimestrale
31 gennaio 2013	Versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità
	Versamento canone radiotelevisivo (canone RAI)
	Versamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list

ATTENZIONE: Si avverte la gentile clientela che il nostro studio rimarrà chiuso per la festività natalizie dal giorno 24 dicembre 2012 al giorno 4 gennaio 2013



Lo studio riprenderà regolarmente i lavori dal giorno 7 gennaio 2013

Auguriamo a tutti i clienti **UN BUON NATALE ED UN FELICE ANNO NUOVO**



CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.